

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 770

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONANSEA, GEI e NAPOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1994

---

Metanizzazione dei comuni montani

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, prevede, al comma 3 dell'articolo 1, la possibilità di procedere alla redazione di progetti di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, con finanziamento delle opere da parte della Cassa depositi e prestiti ed oneri di ammortamento dei mutui a carico dello Stato. Si stabilisce inoltre che i mutui devono essere concessi esclusivamente ai comuni montani o alle comunità di cui i comuni stessi fanno parte.

Con il presente disegno di legge si intende integrare la formulazione della predetta normativa, prevedendo che anche i consorzi tra comuni, all'uopo delegati, possano avvalersi di tali mutui.

La legge n. 142 del 1990 ha previsto e stimolato la costituzione di consorzi fra comuni per la gestione di servizi di pubblico interesse, mentre in tal caso la legge nega la possibilità di ottenere finanziamenti

per la metanizzazione sotto tale forma associativa.

Il consorzio è l'ente operativo costituito appositamente, con struttura funzionale, per assolvere ai compiti di costruzione e di gestione, con competenze decisamente superiori a quelle dei comuni stessi o delle comunità.

Inoltre, lo spirito della costituzione dei consorzi è quello di miglioramento dei servizi, di ottimizzazione dei costi di gestione, di concentrazione di funzioni specifiche ed altamente specialistiche con proprio personale dipendente, di garanzia di una tariffa di bacino uguale per tutte le realtà di utenza, indipendentemente dalla potenzialità individuale di assorbimento energetico.

Infine la forma di gestione diretta, quasi imposta dalla norma di legge, del servizio di metanizzazione, presuppone un'organizzazione ed una preparazione tali da non consentire a nessun comune una proficua gestione diretta del servizio.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «di cui i comuni stessi facciano parte.» sono sostituite dalle seguenti: «o ai consorzi costituiti o trasformati ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, di cui i comuni stessi facciano parte. Nel caso di delega a favore di consorzi la costruzione e la gestione dell'impianto saranno di competenza di tali enti.».

2. I comuni che alla data del 31 agosto 1994 abbiano presentato domanda di finanziamento per le finalità di cui al comma 1, qualora aderiscano a consorzi all'uopo delegati, possono procedere alla novazione soggettiva del mutuo.

